



**COMUNE di FABRIANO**  
**Provincia di ANCONA**

**ORDINANZA DEL SINDACO**  
**N° 24 del 22/04/2009**

**Oggetto:** mantenimento del decoro urbano dalle deiezioni canine nel territorio urbano.

**IL SINDACO**

Visti i rilevanti problemi di igiene ambientale e di potenziale pericolo determinati dalle deiezioni canine su marciapiedi, strade ed aree pubbliche in genere, ed il conseguente grave pregiudizio al decoro della Città imputabile alle medesime;

Considerato che il Comune di Fabriano ha predisposto idonee aree per "sgambatura cani", site su ambo i lati di Via del Lazzaretto, nelle vicinanze dell'incrocio con via A. Moro;

Valutato l'aspetto igienico - ambientale derivante dalle deiezioni canine nel territorio urbano, per cui occorre concepire validi strumenti di prevenzione e profilassi nei confronti di malattie infettive e diffusive veicolate dalle stesse;

Visto che l'art.26 del vigente regolamento comunale di Polizia Urbana e rurale prevede che i proprietari che conducono per strada animali debbono essere sempre muniti di apposite palette e sacchetti o altri mezzi idonei a rimuovere subito le deiezioni lasciate dagli stessi;

Visto l'art.54 del D. Lgs.vo 267/2000;

**ORDINA**

E' fatto **OBBLIGO** a tutti i proprietari o conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi sulla pubblica via e nelle aree pubbliche di:

1. munirsi di apposita palette o prodotto similare per l'eventuale raccolta delle feci depositate dagli animali;
2. di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso della suddetta attrezzatura;

**RENDE NOTO**

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 16, L. n.3 del 16/01/2003.

Il presente provvedimento, al quale verrà data ampia diffusione sul territorio, diventa esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il servizio di Polizia Municipale e le forze dell'ordine sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza, controllando che i proprietari ed i conduttori di animali siano in possesso del materiale sopra individuato.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al tribunale Amministrativo Regionale di Ancona entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

**IL SINDACO**

**Ing. ROBERTO SORCI**